

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 16 DEL 20 APRILE 2026

INDICE

ADEMPIMENTI	3
FESTIVITÀ	4
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Privacy: dopo il recesso dal lavoro possibile ancora vedere le email</i>	5
<i>Possibile presentare le domande Bonus nuovi nati 2026</i>	5
<i>Patente a crediti: il recupero attraverso le commissioni territoriali</i>	6
<i>Supporto alle donne vittime di violenza: aumento del contributo del Reddito di Libertà</i>	7
<i>Semplificato il certificato medico di infortunio telematico</i>	8
<i>ExtraUE: approvata la procedura per il permesso unico lavoro</i>	8
<i>Bonus nuovi nati: l'INPS fornisce indicazioni per l'anno 2026</i>	9
<i>Transizione 5.0: istituito il codice tributo per la compensazione</i>	10
<i>Agenzia delle Entrate: nuova versione del servizio "Situazione debitoria"</i>	11
<i>Aggiornato il 730/2026</i>	11
<i>Scende il tasso di rateazione dei premi Inail</i>	12
<i>Lavoro all'estero: quando prevale il collegamento con l'Italia</i>	12
<i>Pensioni: pronta una convenzione tra INPS e enti previdenziali</i>	13
<i>Assegno sostitutivo accompagnamento militare</i>	13
APPROFONDIMENTI	15
<i>Alluvione sud Italia: ammortizzatori anche ai somministrati</i>	15
<i>Riscossione contributi: convenzione INPS – CONF.DAT.</i>	16

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2026

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Venerdì 16 gennaio	Dicembre 2025
Lunedì 23 febbraio	Gennaio 2026
Martedì 17 marzo	Febbraio 2026
Giovedì 16 aprile	Marzo 2026
Venerdì 15 maggio	Aprile 2026
Martedì 16 giugno	Maggio 2026
Giovedì 16 luglio	Giugno 2026
Mercoledì 12 agosto	Luglio 2026
Mercoledì 16 settembre	Agosto 2026
Venerdì 16 ottobre	Settembre 2026
Martedì 17 novembre	Ottobre 2026
Mercoledì 16 dicembre	Novembre 2026

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356

Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336
Ago-25	121,8	1,331115	0,998336	1,000	1,998336	1,01998336
Set-25	121,7	1,247920	0,935940	1,125	2,060940	1,02060940
Otto-25	121,4	0,998336	0,748752	1,250	1,998752	1,01998752
Nov-25	121,3	0,915141	0,686356	1,375	2,061356	1,02061356
Dic-25	121,5	1,081531	0,811148	1,500	2,311148	1,02311148
Gen-26	100,4	0,317367	0,238025	0,125	0,363025	1,00363025
Feb-26	100,9	0,816955	0,612716	0,250	0,862716	1,00862716
Mar-26	101,5	1,416461	1,062346	0,375	1,437346	1,01437346

FESTIVITÀ

06 aprile

Pasquetta: (festività dell'angelo) - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 aprile

Festa della Liberazione: - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

01 maggio

Festa del Lavoro: per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Privacy: dopo il recesso dal lavoro possibile ancora vedere le email

Il Garante privacy, con la newsletter n. 546 del 15 aprile 2026, ricorda il contenuto del proprio Provvedimento n. 165 del 12 marzo 2026, secondo cui dopo il recesso dal rapporto di lavoro, il dipendente ha ancora il diritto di accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc.

Il datore di lavoro che vuole limitare tale accesso deve motivarlo con comprovate e specifiche ragioni, come ad esempio la tutela di segreti aziendali.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Garante, un ex dipendente di una compagnia assicurativa aveva chiesto al datore di lavoro di ottenere copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc.

La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell'ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti "strettamente personali", escludendo quelli legati all'attività lavorativa.

Il lavoratore si è rivolto al Garante il quale ha ribadito che il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

L'Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate.

Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l'accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.

Possibile presentare le domande Bonus nuovi nati 2026

L'INPS, con il messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, facendo seguito alla circolare 45/2026, ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus

nuovi nati 2026, al fine di fruire del contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell'Assegno unico e universale, non superiore a 40.000 euro.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall'evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). Se viene presentata oltre tale termine si ha la decadenza dal diritto al Bonus.

Per gli eventi avvenuti prima dell'apertura del servizio, la domanda deve essere presentata entro il 12 agosto 2026, poiché i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio n. 1268/2026.

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori attraverso il sito dell'INPS; con l'App INPS Mobile, il contact center e i patronati; nel caso di geni

Patente a crediti: il recupero attraverso le commissioni territoriali

L'INAIL, con la circolare n. 12 del 10 aprile 2026, facendo seguito al decreto direttoriale n. 24/2026 che disciplina la costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente (art.27 Dlgs 81/2008), ha reso noto che sono state predisposte delle apposite linee guida sui contenuti minimi, sulla durata e sui soggetti formatori nei percorsi riparativi, escludendo il datore di lavoro da questi ultimi.

Le linee guida individuano anche le tipologie di investimenti ammissibili e i criteri di proporzionalità rispetto al numero dei crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

Dopo l'istruttoria, le Commissioni territoriali deliberano gli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, tra i quali la partecipazione a specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili, tra l'altro, dell'omessa elaborazione del DVR o del Piano di emergenza, dell'assenza di formazione/addestramento, della mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione, e di altre gravi carenze organizzative.

Se i responsabili non sono più in forza presso l'impresa, i percorsi formativi riguarderanno parte di personale cui competono le medesime funzioni.

Specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono riguardare anche i lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti.

Anche in questo caso, se questi lavoratori non sono più in forza presso l'impresa, i percorsi formativi riguarderanno gli addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi.

Infine, le Commissioni territoriali possono realizzare uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132).

Supporto alle donne vittime di violenza: aumento del contributo del Reddito di Libertà

L'INPS, con circolare n. 44 del 9 aprile 2026, fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'aumento del contributo del Reddito di Libertà a 530 euro mensili.

Il Reddito di Libertà è stato disciplinato con la circolare n. 54 del 5 marzo 2025, successivamente con il D.I. 17 settembre 2025 viene stabilito l'aumento del contributo mensile da 500 a 530 euro a decorrere dall'anno 2025.

Per l'anno 2026, le donne in possesso dei requisiti per beneficiare del Reddito di Libertà, possono presentare domanda dal 1° gennaio al 31 dicembre; stessi termini valgono per coloro che avevano presentato domanda nel 2025 ma avevano avuto esito negativo per insufficienza di budget.

La trasmissione delle domande è demandata agli operatori dei Comuni che devono accedere al servizio disponibile sul sito dell'Istituto seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Vedi tutti" > "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali", qui è presente un'apposita sezione dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione nella misura massima di 530 euro mensili per un massimo di dodici mesi. L'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie che l'INPS riceve dal Dipartimento per le Pari opportunità o dalle Regioni.

L'incremento delle risorse mira a sostenere la finalità del fondo ossia l'effettiva indipendenza economica ed emancipazione delle donne vittime di violenza.

Semplificato il certificato medico di infortunio telematico

L'Inail rende noto sul proprio sito istituzionale che, dal prossimo 13 maggio 2026, è disponibile una nuova versione del servizio online "Certificati medici infortunio" che semplifica la redazione del certificato di infortunio da parte dei medici attraverso la riduzione dei campi obbligatori, l'eliminazione di campi non essenziali, la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato nonché l'introduzione dell'obbligo di fornire almeno un recapito di contatto del lavoratore per agevolare le comunicazioni relative alla pratica.

La nuova versione è operativa nelle tre modalità di trasmissione già in uso: servizio online; invio offline tramite file; cooperazione applicativa/interoperabilità.

Per gli utenti che utilizzano la modalità online, l'aggiornamento è disponibile direttamente nel servizio senza necessità di interventi.

Gli utenti che trasmettono i certificati in modalità offline ovvero tramite il file in formato .xml, e quelli che operano in interoperabilità/cooperazione applicativa, invece, devono adeguare i propri sistemi entro il 13 maggio 2026. Il mancato adeguamento dei sistemi può determinare errori bloccanti.

ExtraUE: approvata la procedura per il permesso unico lavoro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile 2026, ha approvato il decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso di soggiorno c.d. unico.

Quest'ultimo consente ai cittadini extracomunitari di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro oltre ad una serie di diritti per coloro che già soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Il testo normativo era stato approvato in via preliminare il 20 gennaio 2026 dal consiglio dei Ministri e poi inviato alle camere per i relativi pareri. Le Commissioni di Camera e Senato hanno espresso parere positivo senza osservazioni.

Secondo lo schema del decreto legislativo il "permesso unico lavoro" viene rilasciato dal questore entro 30 giorni dal completamento della domanda (in caso di rinnovo, si applica, invece, il termine di 90 giorni). Inoltre, obbliga il datore di lavoro a informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.

Bonus nuovi nati: l'INPS fornisce indicazioni per l'anno 2026

L'INPS, con la circolare n. 45 del 10 aprile 2026, riepiloga la disciplina del cd. Bonus nuovi nati e fornisce indicazioni per la presentazione delle relative domande per gli eventi che si realizzano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, sebbene la data di apertura del servizio per la presentazione delle domande 2026 sarà comunicata con un successivo messaggio.

Il cd. Bonus nuovi nati consiste in un importo *una tantum* pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o che ha fatto ingresso in famiglia dal 1° gennaio 2025 e si configura come una misura volta ad incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Ai fini dell'accesso sono indispensabili tre requisiti: di cittadinanza, spetta infatti ai figli di cittadini italiani o europei o extraUE in possesso di permesso di soggiorno (per le specifiche sui permessi si rimanda alla circolare); di residenza: dalla data dell'evento alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve risultare residente in Italia; economico: è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40.000 euro.

Inoltre, l'Istituto richiede che per l'annualità 2026 il figlio debba essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

La domanda deve essere presentata alternativamente da uno dei genitori, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data dell'evento; oppure entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio di apertura del servizio, se l'evento nascita è antecedente.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i canali web dell'INPS, la funzione Bonus nuovi nati dell'app INPS mobile oppure il Contact Center Multicanale via telefono, oltre che ricorrendo ai servizi dei patronati.

Presentata la domanda, sarà possibile accedere ai documenti di gestione della stessa, monitorarne lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

L'INPS eroga il bonus direttamente tramite accredito sul conto indicato e gestisce le domande in ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per la competenza d'anno. Dal punto di vista fiscale, viene precisato che la somma non concorrerà alla determinazione del reddito complessivo dei beneficiari.

Transizione 5.0: istituito il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/ del 16 aprile 2026, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 del D.L. 38/2026.

La norma citata prevede, per l'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'89,77% dell'importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni per il progetto "Transizione 5.0" (art. 38 del D.L. 19/2024), per investimenti e spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni; ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l'utilizzo in compensazione dell'agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- "7079" - denominato "Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".

Ai fini della compilazione F24:

- il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

Agenzia delle Entrate: nuova versione del servizio "Situazione debitoria"

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione del servizio "Situazione debitoria - consulta e paga". Si tratta di un aggiornamento volto a semplificare l'accesso alle informazioni e migliorare l'esperienza di utilizzo, favorisce una consultazione più chiara e completa dei dati, una navigazione più intuitiva e un unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.

Le novità riguardano l'interfaccia che permette di accedere in modo immediato agli importi ancora da regolarizzare, ai pagamenti effettuati, all'eventuale presenza di procedure di riscossione in corso e allo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative.

Sarà possibile inoltre consultare il dettaglio dei singoli atti e procedere direttamente al pagamento online.

Il servizio è disponibile:

- nell'area riservata Cittadini e Imprese, utilizzando SPID, CIE, CNS oppure, per professionisti e imprese, le credenziali dell'Agenzia delle Entrate;
- nell'area riservata Equipro dedicata agli intermediari fiscali abilitati Entratel.

La nuova versione mette a disposizione, entro 24 ore dalla richiesta, un prospetto sintetico e completo che riepiloga i documenti intestati al contribuente.

In allegato si trova la guida alla navigazione per supportare l'utente.

Aggiornato il 730/2026

L'Agenzia delle entrate, in data 13 aprile 2026, ha pubblicato l'aggiornamento del 730/2026.

Segnaliamo che il codice onere "20", che identifica la spesa sostenuta per "Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari", è stato eliminato ed è confluito all'interno del codice onere "61", che identifica le "Erogazioni liberali in favore delle ONLUS".

Scende il tasso di rateazione dei premi Inail

L'Inail, con la circolare n. 13 del 16 aprile 2026, ha reso noto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 38/2026, per le istanze di rateazione dei debiti per premi e accessori di legge non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, presentate a partire dal 28 marzo 2026, l'interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.

Il decreto, in vigore dal 28 marzo 2026, ha infatti previsto, all'art. 14, co. 1, che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, la maggiorazione di cui all'art. 13 co. 1, del d.l. 402/1981 (L. 537/81) è determinata in due punti (anziché sei punti, come nella precedente versione della norma).

Resta fermo che, per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l'interesse di dilazione rimane pari al tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti.

Lavoro all'estero: quando prevale il collegamento con l'Italia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6644 del 20 marzo 2026, ha stabilito che, ai fini dell'individuazione della legge applicabile al rapporto di lavoro, prevale il criterio del "collegamento più stretto", anche rispetto alla legge formalmente richiamata nel contratto, con conseguente applicazione della normativa italiana e delle relative tutele in caso di licenziamento illegittimo.

La vicenda riguarda un dirigente licenziato per giusta causa in relazione a fatti risalenti nel tempo e verificatisi all'estero. I giudici di merito avevano dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo applicabile la legge italiana nonostante la prestazione lavorativa fosse svolta in Romania, e avevano condannato la società al pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo di categoria.

La Cassazione conferma tale impostazione, evidenziando come, in presenza di molteplici elementi di collegamento con l'Italia – tra cui l'assunzione, la gestione del rapporto, il sistema previdenziale, la struttura retributiva e l'esercizio del potere datoriale – debba trovare applicazione la disciplina italiana, in quanto espressione del collegamento più significativo con il rapporto.

La Corte ribadisce inoltre il principio del *favor laboratoris*, precisando che la scelta contrattuale di una legge straniera non può comportare una riduzione delle tutele garantite dalle norme imperative dell'ordinamento che risulta maggiormente connesso al rapporto.

Pensioni: pronta una convenzione tra INPS e enti previdenziali

L'INPS, con il messaggio n. 1247 del 10 aprile 2026, ha illustrato i contenuti del nuovo schema di convenzione con gli enti previdenziali e fornisce istruzioni in merito all'adesione.

Lo schema di convenzione regola i rapporti tra l'INPS e gli enti previdenziali per la consultazione, da parte di questi, delle informazioni sui propri iscritti contenute nell'Estratto conto integrato.

La consultazione è finalizzata a reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione.

Lo schema di convenzione definisce, inoltre, le modalità di scambio dei dati tra gli enti previdenziali e il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per consentire agli enti di poter rendere disponibile sul proprio sito istituzionale il servizio di consultazione dell'Estratto conto integrato da parte degli operatori degli enti previdenziali e il servizio di consultazione del conto assicurativo integrato da parte dei propri assicurati.

Il servizio di consultazione dell'Estratto conto contributivo e del conto assicurativo integrato è accessibile, rispettivamente, da parte degli operatori abilitati e degli assicurati tramite il servizio dedicato: "Consultazione dell'Estratto conto integrato".

Assegno sostitutivo accompagnamento militare

Con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti dall'INPS anche gli arretrati da gennaio 2026 a maggio 2026 che interessano l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare dopo gli incrementi previsti dall'ultima legge di bilancio.

L'Inps col messaggio del 14 aprile 2026 n. 1269 rappresenta i nuovi importi mensili di tale prestazione in vigore dal 1° gennaio 2026.

I destinatari sono:

- 1) i beneficiari degli assegni di superinvalidità di guerra (tabella E del Dpr 915/1978) cioè coloro che hanno una cecità assoluta, o perdita degli arti, o lesioni al sistema nervoso, o alterazioni mentali, che percepiranno 1.000 euro al mese per 12 mensilità al posto di 878 euro;
- 2) coloro che sono affetti da lesioni al sistema nervoso centrale, perdita di due arti, amputazione delle cosce, riduzione dell'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno

di 1/50 della normale, i quali percepiranno 500 euro in luogo della precedente misura pari a 439 euro mensili per 12 mensilità.

Va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 1 comma 922 della legge 199/2025, per gli invalidi che, nell'anno 2025, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto, il pagamento dell'assegno, avviene d'ufficio. Altrimenti, l'assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

APPROFONDIMENTI

Alluvione sud Italia: ammortizzatori anche ai somministrati

L'INPS, con il Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, in merito ai trattamenti a sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia (DL 25/2026), ha precisato che gli ammortizzatori sociali spettano anche ai lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative dell'utilizzatore, ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori.

Medesimo discorso vale anche per i lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici.

L'impossibilità di prestare l'attività lavorativa per gli eventi atmosferici eccezionali non necessariamente deve essere riferita all'intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fare o attività del processo produttivo.

In ogni caso l'attività deve risultare già avviata al 18 gennaio 2026.

La domanda, finalizzata alla concessione della misura di sostegno in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2026, sia nelle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all'interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni.

I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS".

La misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Il DL 25/2026 riconosce anche un'indennità una tantum connessa alla sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 per le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica), titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L'indennità una tantum è riconosciuta per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, nella misura massima erogabile di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

Il lavoratore richiedente l'indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l'attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

L'indennità una tantum non concorre a formare reddito imponibile ed è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché dei dati a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Riscossione contributi: convenzione INPS – CONF.DAT.

L'INPS, con la circolare n. 46 del 15 aprile 2026, ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla convenzione stipulata con l'Associazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

La convenzione, sottoscritta il 19 febbraio 2026 e valida fino al 31 dicembre 2026, disciplina le modalità con cui l'Istituto gestisce la raccolta, il riversamento e il trattamento delle quote associative, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, la riscossione delle quote avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori tramite modello F24, senza che venga meno la natura volontaria del contributo associativo. L'INPS provvede successivamente al riversamento delle

somme all'Associazione entro termini prestabiliti, dando priorità, in caso di versamenti parziali, ai contributi obbligatori.

Per l'attivazione del servizio, è necessaria una delega dell'associato, acquisita e trasmessa in modalità telematica tramite la procedura "Gestione deleghe integrata", corredata da documento di identità. La delega produce effetti dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione. Sono inoltre disciplinati i casi di pluralità di deleghe e le modalità di conservazione della documentazione da parte dell'Associazione.

La revoca della delega può essere effettuata sia tramite l'Associazione sia direttamente dall'associato all'INPS, con effetti dall'annualità successiva alla lavorazione della richiesta.

La misura della quota associativa è stabilita dall'Associazione in misura fissa, anche su base provinciale, e comunicata all'Istituto. L'INPS mette a disposizione i dati relativi agli associati e alle somme riscosse, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Sotto il profilo economico, la convenzione prevede specifici oneri a carico dell'Associazione, tra cui un contributo una tantum per l'attivazione, costi fissi annuali e importi variabili legati alla gestione delle deleghe e dei modelli F24.

Il documento disciplina, inoltre, i rapporti finanziari, le clausole di salvaguardia – che escludono responsabilità dell'INPS nei rapporti tra associato e associazione – nonché le ipotesi di recesso, risoluzione e sospensione della convenzione, anche in presenza di irregolarità o inadempimenti.

Sono previsti controlli a campione su almeno il 10% delle deleghe, con applicazione di penali in caso di irregolarità rilevanti.

Infine, la circolare introduce le istruzioni contabili, con l'istituzione di specifici conti per la gestione dei flussi relativi ai contributi associativi riscossi per conto della CONF.DAT., definendo le modalità di rilevazione e rendicontazione delle operazioni.

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Piazza Mino Zucchetti, 1 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

